

Preparazione esame/concorso di stato  
Avvocato - Notaio – Magistrato

# **DIRITTO PROCESSUALE PENALE**


prof. Concetto Daniele Galati

# PRINCIPI GENERALI SULLE IMPUGNAZIONI PENALI

- **IMPUGNAZIONE:** rimedio esperibile da una parte al fine di rimuovere un PROVVEDIMENTO GIURISDIZIONALE SVANTAGGIOSO attraverso il CONTROLLO di un giudice diverso da quello che lo ha emesso;
- Le impugnazioni si distinguono in:

ORDINARIE

STRAORDINARIE



CRITERIO DISCRETIVO = FATTORE TEMPORALE



IRREVOCABILITÀ

# IMPUGNAZIONI

## STRAORDINARIE

### ORDINARIE

Possono essere esperite entro un termine previsto a pena di DECADENZA (art. 585 co. 5 c.p.p.) .

Sono:

**APPELLO:** la cognizione del giudice è la più completa

può riesaminare, nei limiti dei motivi addotti dalle parti (*tantum devolutum quantum appellatum*), il caso sotto il profilo della LEGITTIMITÀ e del MERITO

**RICORSO PER CASSAZIONE:** per soli vizi di legittimità e solo nei casi previsti (art. 606 c.p.p.)

C. Cass. di regola non può RIFORMARE, ma solo ANNULLARE la sentenza impugnata. La riforma spetta al giudice del rinvio

Hanno ad oggetto provvedimenti divenuti IRREVOCABILI.

Sono:

**REVISIONE** (artt. 629 ss. c.p.p.) :

strumento offerto al condannato per far fronte, nei casi previsti dall'art. 630 c.p.p., a sentenze ingiuste passate in giudicato. L'unica domanda che si può chiedere è il proscioglimento (artt. 529, 530, 531 c.p.p.)

Decide la Corte di Appello, individuata secondo i criteri di cui all'art. 11 c.p.p.

**RICORSO STRAORDINARIO PER CASSAZIONE PER ERRORE MATERIALE O DI FATTO** (art. 625 bis c.p.p.) :

Istituto introdotto dall'art. 6, co. 6, l. 26.03.2001. Consente di ricorrere alla C. Cass. anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza, per la sola correzione di determinate tipologie di errore (materiale o di fatto)

**RESCISSIONE DEL GIUDICATO** (art. 625 ter c.p.p.):

nuova impugnazione straordinaria esperibile nei confronti delle sentenze irrevocabili di condanna o di proscioglimento con le quali sia stata applicata una misura di sicurezza (introdotta da l. 67/14) = il presupposto è l'essersi proceduto in assenza dell'imputato sulla base dell'esistenza di fatti sintomatici dai quali si presumeva la conoscenza della celebrazione del processo = imputato deve provare assenza dovuta a una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo

# DISPOSIZIONI GENERALI

(ARTT. 568 – 592 C.P.P.)

Le DISPOSIZIONI GENERALI si applicano a tutti i mezzi di impugnazione (salvo specifiche deroghe previste dalla legge per ciascun singolo mezzo)

PRINCIPI GENERALI:

1. PRINCIPIO DI TASSATIVITÀ
2. PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE DEL VALORE DEGLI ATTI

GIURIDICI

EFFETTI:

1. EFFETTO SOSPENSIVO
2. EFFETTO ESTENSIVO
3. EFFETTO DEVOLUTIVO

# IL PRINCIPIO DI TASSATIVITÀ

- SOLO LA LEGGE stabilisce i casi in cui i provvedimenti del giudice sono soggetti ad impugnazione e determina il mezzo con cui possono essere impugnati (art. 568 co. 1 c.p.p.)

DUPLICE EFFETTO:

- a) la legge deve prevedere espressamente la possibilità di impugnare un provvedimento
- b) la legge deve precisare il mezzo di impugnazione



DIVERSAMENTE, IL PROVVEDIMENTO NON È IMPUGNABILE

N. B. IL PRINCIPIO DI TASSATIVITÀ investe anche i SOGGETTI AMMESSI A PROPORRE IMPUGNAZIONE = devono essere indicati da una previsione legislativa



Art 568, co. 3, c.p.p.: *il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce. Se la legge non distingue tra le diverse parti, tale diritto spetta a ciascuna di esse*

SONO SEMPRE SOTTOPONIBILI, SE NON ALTRIMENTI IMPUGNABILI, A RICORSO PER CASSAZIONE (art. 568, co.2, c.p.p.):

- a) i provvedimenti con il quale il giudice provvede sulla LIBERTÀ PERSONALE;
- b) le SENTENZE (APPELLABILI, invece, soltanto se l'appello è previsto espressamente dalla legge: la Costituzione non impone un doppio grado di giurisdizione)



Attuazione dell'art. 111, co. 7, Cost.

*Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge*

# IMPUGNAZIONE DELLE ORDINANZE

- ORDINANZE CHE NON DECIDONO SULLA LIBERTÀ PERSONALE: vale il principio di tassatività → non impugnabili se non previsto dalla legge



Le ordinanze emesse negli atti preliminari al dibattimento e nel dibattimento sono **impugnabili soltanto unitamente alla sentenza** (art. 586, co. 1, c.p.p.)

*Quando non è diversamente stabilito dalla legge, l'impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari ovvero nel dibattimento può essere proposta, a pena di inammissibilità, soltanto con l'impugnazione contro la sentenza. L'impugnazione è tuttavia ammissibile anche se la sentenza è impugnata soltanto per connessione con l'ordinanza*

- ORDINANZE IN MATERIA DI LIBERTÀ PERSONALE: impugnazione immediata, indipendentemente dall'impugnazione contro la sentenza (art. 586. co. 3, c.p.p.)

*Contro le ordinanze in materia di libertà personale è ammessa l'impugnazione immediata indipendentemente dall'impugnazione contro la sentenza.*

# LA CONSERVAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE

IL PRINCIPIO DI TASSATIVITÀ non è inteso dal c.p.p. in senso FORMALISTICO



LIMITE DEL PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE DEL VALORE DEGLI ATTI GIURIDICI



**L'impugnazione è ammissibile a prescindere dalla qualificazione**

**art. 568, co. 5, c.p.p.:** *l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l'ha proposta. Se l'impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente*



Es: se viene proposto appello laddove è possibile soltanto ricorrere per cassazione il giudice di appello trasmette gli atti alla Suprema Corte

**Cass. pen., SS. UU., 26-06-2002, n. 30326, Del Re**

- l'erronea attribuzione del nomen juris all'impugnazione non pregiudica l'ammissibilità del mezzo di impugnazione di cui l'interessato intendeva avvalersi;
- il giudice che ha ricevuto l'atto ha il potere-dovere di provvedere all'appropriata qualificazione del gravame, privilegiando rispetto alla formale apparenza, la volontà della parte di attivare il rimedio predisposto dall'ordinamento giuridico, nonché di verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento e di trasmettere gli atti al giudice competente.

**Cass. pen., SS. UU., 31-10-2001, n. 45372, De Palma**

- il giudice incompetente si deve limitare esclusivamente a prendere atto della volontà di impugnazione proveniente dal soggetto e, quindi, senza che gli sia dato procedere a qualsiasi ulteriore indagine, a trasmettere gli atti al giudice competente
- solo al giudice competente a conoscere della impugnazione e al quale gli atti debbono essere trasmessi, è attribuito il potere di procedere alla esatta qualificazione del mezzo di gravame e di delibarne la ammissibilità e la fondatezza

# EFFETTO SOSPENSIVO

L' ESECUZIONE DELLA SENTENZA è, salvo che la legge disponga altrimenti, sospesa (art. 588, co. 1, c.p.p.):

- nei termini per impugnare
  - fino all'esito dell'ultimo giudizio di impugnazione
- } le sentenze hanno, di regola, FORZA ESECUTIVA solo quando diventano irrevocabili (art. 650, co. 1, c.p.p.)



le SENTENZE DI PROSCIoglimento e di NON LUOGO A PROCEDERE sono immediatamente eseguite per la parte in cui dispongono la necessaria revoca delle misure cautelari personali (art. 300, co. 1 e 3, c.p.p.; art. 131 bis disp. att.)

l'effetto sospensivo ha il proprio riferimento costituzionale nel PRINCIPIO DI NON COLPEVOLEZZA (art. 27, co. 2, Cost.)

ECCEZIONE: per le impugnazioni in materia di libertà personale (riesame, appello, ricorso per cassazione) non vi è effetto sospensivo (art. 588, co. 2, c.p.p.)

**N.B.** l'impugnazione che concerne soltanto i capi civili della sentenza non sospende l'esecuzione delle disposizioni penali del provvedimento impugnato.

Art. 573, co. 2, c.p.p.: i capi penali non impugnati diventano IRREVOCABILI

# EFFETTO ESTENSIVO

Consente a una parte che non ha proposto impugnazione di partecipare al giudizio e di giovare degli effetti favorevoli dell'impugnazione proposta da altra parte con cui condivide un interesse identico o collegato

- CONCORSO DI PERSONE: l'impugnazione di un imputato giova anche ai coimputati se non fondata esclusivamente su motivi personali (art. 587, co. 1, c.p.p.)

- RIUNIONE DI PROCEDIMENTI PER REATI DIVERSI (art. 587, co. 2, c.p.p.): l'effetto estensivo opera se i motivi

- a) Riguardano violazioni della legge processuale
- b) Non sono esclusivamente personali

- Motivi non esclusivamente personali: si riferiscono a questioni sostanziali o processuali obiettive, comuni al soggetto impugnante e agli altri coimputati (es: sussistenza del fatto; utilizzabilità di una prova)

- Motivi esclusivamente personali: concernono qualità o condizioni soggettive della persona che li ha proposti (es: erronea dichiarazione di recidiva)

# EFFETTO ESTENSIVO

## DELL'IMPUGNAZIONE

- La parte impugnante può partecipare al giudizio di impugnazione promosso da altra parte con la quale abbia un interesse identico o collegato

art. 601, co. 1, c.p.p.

*il presidente ordina senza ritardo la citazione dell'imputato appellante; ordina altresì la citazione dell'imputato non appellante se vi è appello del pubblico ministero, se ricorre alcuno dei casi previsti dall'articolo 587*

## DELLA SENTENZA

- Il giudice dell'impugnazione, nell'accogliere un motivo di carattere non personale, dispone la modifica o l'annullamento della sentenza impugnata anche nei confronti del coimputato nel medesimo procedimento che non ha proposto impugnazione o che non ha partecipato al giudizio di impugnazione

→ Gli effetti estensivi si verificano anche nei rapporti tra imputato, responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria (art. 587, co. 3 e 4, c.p.p.): l'impugnazione presentata dall'imputato giova anche al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e viceversa

# EFFETTO DEVOLUTIVO

**Premessa** (art. 581 c.p.p.): l'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati:

1. il **provvedimento impugnato** e la **data** del medesimo
2. il **giudice** che lo ha emesso.

Devono essere enunciati:

- a) i **capi** o i **punti** della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione;
- b) le **richieste**;
- c) i **motivi**, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

- **DEVOLUZIONE:** trasferimento della cognizione a un giudice funzionalmente diverso da quello che ha pronunciato il provvedimento impugnato;
- **CAPO:** parte della sentenza che si riferisce alla singola imputazione;
- **PUNTO:** tematica di fatto o di diritto che deve essere trattata e risolta per giungere alla decisione su una o più imputazioni; può comprendere una o più questioni;
- **MOTIVI:** sono alla base della richiesta di riforma o annullamento e individuano i capi e i punti oggetto di censura = definiscono l'ampiezza della cognizione del giudice dell'imputazione

 UNA PARTE PUÒ IMPUGNARE UNO O PIÙ CAPI DELLA SENTENZA E SOLTANTO PER LE DISPOSIZIONI PENALI O SOLTANTO PER QUELLE CIVILI O PER ENTRAMBE

## TIPI DI DEVOLUZIONE

- *Impugnazione interamente devolutiva:* la legge attribuisce al giudice dell'impugnazione il potere di conoscere tutta la materia decisa dal giudice che ha emesso il provvedimento impugnato;
- *Impugnazione limitatamente devolutiva:* il giudice dell'impugnazione può conoscere soltanto la materia oggetto dei motivi della parte impugnante.

## SOGGETTI LEGITTIMATI ALL'IMPUGNAZIONE

- **Principio di tassatività:** non tutti i soggetti possono impugnare, ma solo le parti indicate dalla legge; se la legge non distingue tra le parti, il diritto di impugnazione spetta a ciascuna di esse (art. 568, co. 3, c.p.p.)
- **Impugnabilità sotto il profilo soggettivo** = due aspetti:
  1. LEGITTIMAZIONE AD IMPUGNARE: astratta titolarità del diritto di impugnazione conferita dalla legge
  2. INTERESSE AD IMPUGNARE: se l'impugnazione è diretta ad eliminare un provvedimento pregiudizievole e a sostituirlo con un altro dal quale derivi un risultato vantaggioso



IL DIFETTO DI UNO DI TALI ASPETTI È CAUSA DI INAMMISSIBILITÀ  
(art. 591, co. 1, lett. a) c.p.p.)

## INTERESSE AD IMPUGNARE

- La valutazione dell'*interesse ad impugnare* deve fare riferimento ad INTERESSI GIURIDICAMENTE APPREZZABILI, e non deve sostanzarsi in una valutazione meramente soggettiva

**ESEMPIO:** non sussiste interesse ad impugnare per il condannato che impugni un provvedimento per chiedere la revoca della sospensione condizionale della pena, al fine di poterne usufruire in un momento successivo



*Il vantaggio prospettato è del tutto soggettivo, meramente eventuale e in contraddizione con la prognosi di non reiterazione criminale imposta dalla legge per la concessione della sospensione condizionale della pena*

(Cass. pen., SS.UU., 16 marzo – 2 giugno 1994, Rusconi)

## IMPUGNAZIONI DEL PUBBLICO MINISTERO

Nei casi in cui la legge ammette l'impugnabilità da parte del PM, possono impugnare (art. 570 c.p.p.):

1. PM PRESSO IL GIUDICE DI PRIMO GRADO: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale – rappresentante del Pubblico Ministero che ha presentato le conclusioni
2. CAPO DELL'UFFICIO DEL PM: può proporre impugnazione a prescindere dalle conclusioni del rappresentante d'udienza
3. IL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO: può proporre impugnazione nonostante l'impugnazione o l'acquiescenza del PM presso il giudice che ha emesso il provvedimento



il rappresentante del PM che ha presentato le conclusioni o ne ha fatto richiesta nell'atto di appello può partecipare al successivo grado di giudizio quale sostituto del Procuratore Generale presso la Corte di Appello: la partecipazione è disposta dal Procuratore Generale qualora lo ritenga opportuno (art. 570, co. 3, c.p.p.)

## IMPUGNAZIONI DELL'IMPUTATO

l'imputato, a condizione che sussista l'interesse ad impugnare, può proporre impugnazione (art. 571 c.p.p.)

- PERSONALMENTE
- A mezzo di PROCURATORE SPECIALE, anche nominato prima dell'emissione del provvedimento
- Per l'imputato soggetto a tutela provvede il tutore
- Per la persona incapace di intendere o di volere senza tutore provvede il curatore speciale

può proporre inoltre impugnazione:

il DIFENSORE dell'imputato al momento del deposito del provvedimento

Il DIFENSORE dell'imputato nominato per l'impugnazione.



il difensore può esercitare autonomamente il potere di impugnare (es: l'imputato si trova in una situazione psichica negativa, ma una valutazione tecnica induce a ritenere opportuna l'impugnazione)

PREVALE LA PARTE SOSTANZIALE: mediante RINUNCIA l'imputato può togliere effetto all'impugnazione del difensore (art. 571, co. 4, c.p.p.)

## IMPUGNAZIONI DELLA PARTE CIVILE

- PARTE CIVILE, PERSONA OFFESA, ENTI ED ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVI DI INTERESSI LESI DAL REATO: possono presentare richiesta al Pubblico Ministero di proporre impugnazione a ogni effetto penale (art. 572, co. 1, c.p.p.).
- Il PM, se non propone impugnazione, provvede con decreto motivato da notificare al richiedente (art. 572, co. 2, c.p.p.)

 la PARTE CIVILE dispone di un AUTONOMO POTERE DI IMPUGNAZIONE, limitatamente ai propri interessi civili (art. 576 c.p.p.)



può proporre impugnazione contro i CAPI della sentenza che riguardano l'AZIONE CIVILE e, ai soli effetti civili, la sentenza di proscioglimento → è necessario che la Parte Civile abbia conservato la propria posizione sino al termine del dibattimento (art. 82 c.p.p.) e presentato le proprie conclusioni scritte ai sensi dell'art. 523, co. 2, c.p.p.

- La L. **46/2006** (c.d. Pecorella) ha eliminato, nell'art. 576 c.p.p., l'inciso per cui la PC aveva diritto di proporre impugnazione "con il mezzo previsto per il Pubblico Ministero"



Legittimazione della PC a proporre appello: **CONTRASTI INTERPRETATIVI**



Dopo una prima incertezza sulla possibilità di un gravame "ai soli effetti civili", risolta positivamente dalle Sezioni Unite con **Cass. pen., SS. UU., 29.03.07, n. 27614**, si è posta la questione se la parte civile debba necessariamente specificare nell'atto di appello il *petitum* civilistico



Prevaleva un **orientamento rigoroso**: frequente valutazione di inammissibilità, da parte della C. Cass., degli appelli privi di un puntuale riferimento ai profili civilistici della sentenza censurata, in riferimento alla **omessa precisazione dei motivi di doglianza** (artt. 581 e 591 c.p.p.), alla luce dell'oggetto necessario del gravame per il quale esiste **legittimazione della parte civile**, ovvero sia gli effetti civili del reato (*Cass., Sez. V, 17 marzo 2006, n. 9374, Princiotta, in C.E.D. Cass., n. 233888; Cass., Sez. III, 21 settembre 2007, n. 35224, P.c. in c. Guerini, ivi, n. 237399; Cass., Sez. II, 20 giugno 2008, n. 25525, Gattuso, ivi, n. 240646*)

Si riteneva che i limiti di legittimazione della parte imponessero «**riferimenti specifici e immediati agli effetti di natura civile**, segnatamente risarcitori (...). Una impugnazione che indugi sugli aspetti concernenti la sola ipotesi accusatoria giustificante - in tesi - l'affermazione di responsabilità penale dell'imputato prosciolto, senza precisare i peculiari temi dell'azione civile risarcitoria inserita nel giudizio penale (...)» finirebbe per rendere inammissibile l'impugnazione (Cass., Sez. VI, 6 marzo 2010, n. 9072, Bianco, in C.E.D. Cass., n. 246168).



**Cass. pen., SS.UU, 20.12.2012, n. 6509**

*Allorché la parte civile impugni una sentenza di proscioglimento che non abbia accolto le sue conclusioni, chiedendo la riforma di tale pronunzia, l'atto di impugnazione, ricorrendo le altre condizioni, è ammissibile anche quando non contenga l'indicazione che l'atto è proposto ai soli effetti civili*

### *In sintesi...*


- la Parte Civile può proporre impugnazione contro i capi della sentenza che riguardano l'azione civile, come ad es: la negazione del risarcimento (art. 576, co. 1, c.p.p.);
- la Parte Civile può impugnare per i SOLI INTERESSI CIVILI la sentenza di proscioglimento pronunciata in giudizio (sempre mediante appello);
- La Parte Civile può impugnare la sentenza nei capi in cui si stabilisce la propria condanna al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese (art. 541, co. 2, c.p.p.);
- Se è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni a favore della parte civile, ma interviene l'estinzione del reato per amnistia o prescrizione ➡ C. App. e C.Cass. decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili

## IMPUGNAZIONI DEL RESPONSABILE CIVILE e del CIVILMENTE OBBLIGATO PER LA PENA PECUNIARIA

il RESPONSABILE CIVILE può proporre impugnazione:

- contro le disposizioni della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato;
- contro le disposizioni relative alla condanna dell'imputato e del responsabile civile alle restituzioni, al risarcimento e alla rifusione delle spese processuali.

Art. 575 c.p.p.



è un'**impugnazione di tipo penalistico**, proposta con il mezzo che la legge attribuisce all'imputato

Art. 575, co. 2, c.p.p.



estende il diritto all'impugnazione del responsabile civile alla **persona civilmente obbligata** per la pena pecuniaria

## IMPUGNAZIONI DEL QUERELANTE

Art. 576, co. 2, c.p.p.

→ Il querelante può proporre impugnazione contro la sentenza di proscioglimento che lo ha condannato al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato, nonché alle spese e al risarcimento del danno in favore dell'imputato e del responsabile civile (artt. 427 e 542 c.p.p.)

- Il mezzo di impugnazione è quello previsto per la PARTE CIVILE
- l'impugnazione è limitata agli INTERESSI CIVILI

**REGOLE GENERALI  
SULLE  
IMPUGNAZIONI**

# DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE

art. 581 c.p.p.

l'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati:

1. il **provvedimento impugnato**
2. la **data** del medesimo
3. il **giudice** che lo ha emesso

Devono essere enunciati:

- a) i **capi** o i **punti** della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione
- b) le **richieste**

c) i **motivi**, con l'indicazione specifica delle **ragioni di diritto** e degli **elementi di fatto** che sorreggono ogni richiesta  **N.B. L'ASSENZA O L'INDICAZIONE APPROSSIMATIVA DI TALI ELEMENTI COMPORTA L'INAMMISSIBILITÀ DELL'IMPUGNAZIONE PER DIFETTO DI SPECIFICITÀ (art. 591, co. 1, lett. c, c.p.p.)**

# GENERICITÀ DEI MOTIVI

## *Giurisprudenza*

**Cass. pen., sez. VI, 23.06.2011, n. 27068**

•È inammissibile, per genericità dei motivi, l'atto di appello che si limiti alla reiterata prospettazione di possibili ed astratte spiegazioni della condotta contestata all'imputato, soprattutto quando le stesse siano state esaurientemente esaminate ed in concreto escluse dal giudice di primo grado;

•L'esigenza di specificità dei motivi d'impugnazione, prevista a pena di inammissibilità dal combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lett. c), e 591, comma 1, lett. e), c.p.p., vale tanto per il giudizio d'appello quanto per quello di cassazione, nulla rilevando in contrario il fatto che il giudice d'appello sia competente a rivalutare anche il fatto.

**Cass. pen., sez. VI, 12.11.2010, n. 43207**

•È inammissibile, per genericità dei motivi, l'appello del p.m. che si limiti a rinviare "*per relationem*" alle censure mosse nell'impugnazione presentata dalla parte civile, senza indicare, nemmeno sommariamente, le ragioni del proprio dissenso dalla sentenza appellata.

**Cass. pen., SS. UU., 23.04.2009, n. 23868**

•In tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato.

# FORMA DELLA PRESENTAZIONE

- (art. 582, co. 1, c.p.p.) l'impugnazione scritta, salvo che la legge disponga diversamente, deve essere depositata nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato:

➤ PERSONALMENTE

➤ A MEZZO DI INCARICATO

## *Giurisprudenza*

- Non è necessario che il soggetto incaricato della presentazione di un atto di impugnazione sia munito di delega scritta, essendo invece sufficiente una delega orale, desumibile anche dalla natura dei rapporti o delle relazioni intercorrenti tra presentatore e sottoscrittore dell'atto (Cass. pen., sez. V, 06.07.2010, n. 38722).
- l'inammissibilità di cui all'art. 582 c.p.p. si configura soltanto ove vi sia incertezza sulla legittima provenienza dell'atto e non quando l'identità del difensore appaia desumibile dal complessivo esame del documento (Cass. pen., sez. V, 06.07.2010, n. 38722);
- La rituale presentazione dell'atto di impugnazione da parte di persona incaricata necessita, anche in presenza di delega orale, dell'identificazione del presentatore quale elemento da cui desumere il rapporto con il sottoscrittore dell'atto (Cass. pen., sez. III, 05.05.2010, n. 26753)

- Le parti private e i difensori possono presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del Tribunale del luogo dove si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento o davanti ad un agente consolare all'estero (art. 582, co. 2, c.p.p.);
- Le impugnazioni dell'imputato detenuto o internato in uno stabilimento per misure di sicurezza sono proposte con atto ricevuto dal *direttore dello stabilimento* (art. 123 c.p.p.);
- Le parti e i difensori possono proporre l'impugnazione con telegramma o con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata = l'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma (art. 583, co. 1 e 2, c.p.p.)
- La sottoscrizione delle parti private deve essere autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore (art. 583, co. 3, c.p.p.)

→ a cura della cancelleria che ha emesso il provvedimento impugnato l'atto di impugnazione viene (art. 584 c.p.p.):

- a) Comunicato al PM presso il medesimo giudice
  - a) Notificato alla parti private
- } funzionali alla eventuale presentazione di  
APPELLO INCIDENTALE

## TERMINI PER IMPUGNARE

I termini di cui all'art. 585 c.p.p. sono stabiliti A PENA DI DECADENZA e il mancato rispetto degli stessi determina l'INAMMISSIBILITÀ dell'impugnazione

 i termini variano a seconda delle modalità con cui si è provveduto a redigere la motivazione


1. **15 giorni** per i *provvedimenti in camera di consiglio*: il termine decorre dall'avviso di deposito;
2. **15 giorni** nel caso di *motivazione contestuale* al dispositivo: il termine decorre dalla lettura del provvedimento per tutte le parti che sono state o che debbono considerarsi presenti in giudizio, anche se non presenti alla lettura;
3. **30 giorni** nel caso di *motivazione depositata non oltre i 15 giorni* dalla pronuncia: il termine decorre dalla scadenza stabilita dalla legge (il termine decorre dal quindicesimo giorno);
4. **45 giorni** nel caso di *motivazione depositata in un termine maggiore di 15 giorni e non eccedente i 90* e comunque da indicarsi nel dispositivo della sentenza: il termine decorre dalla scadenza stabilita dalla legge o dal giudice nel dispositivo.

**SE IL GIUDICE NON RISPETTA IL TERMINE STABILITO DALLA LEGGE O DA LUI INDICATO PER LA REDAZIONE DELLA MOTIVAZIONE: LA CANCELLERIA COMUNICA AL PM E NOTIFICA ALLE PARTI E AI DIFENSORI AVVISO DI DEPOSITO DELLA SENTENZA (ART. 548, CO. 2, C.P.P.) = IL TERMINE DECORRE DALLA DATA DI COMUNICAZIONE O NOTIFICA**

- Art. 585, co. 3, c.p.p.: se la decorrenza è diversa per IMPUTATO e DIFENSORE, opera per entrambi il termine che scade per ultimo;
- IMPUTATO “CONTUMACE”, prima dell’entrata in vigore della l. 67/14, quando l’imputato era stato dichiarato contumace, doveva essergli in ogni caso notificato l’avviso di deposito della sentenza con l’estratto della stessa (Art. 548, comma 3, c.p.p.). La legge 67/14 ha abrogato tale disposizione:
  - se l’imputato è **irreperibile**: il procedimento deve essere sospeso (art. 420 quater, co. 2, c.p.p.)
  - Se il procedimento prosegue in quanto l’imputato si considera **presente** (art. 420 bis, co. 1 e 3) o in quanto è stato dichiarato **assente** (art. 420 bis, co. 2 c.p.p.), si presume che la rinuncia ad essere presente in udienza sia volontaria e l’imputato è rappresentato dal difensore

**N.B.** il termine per la redazione della sentenza non è soggetto alla **sospensione nel periodo feriale**: se il termine scade nel periodo feriale il termine per impugnare decorre dalla fine del periodo di sospensione (15 settembre) (**Cass. pen. SS.UU., 19.06.1996, n. 7478, Giacomini**)

## **TERMINI PER L'IMPUGNAZIONE NEI PROCEDIMENTI IN CAMERA DI CONSIGLIO**



La decisione emessa al termine del GIUDIZIO ABBREVIATO è assimilabile a quella dibattimentale. Ne consegue che, ai fini delle impugnazioni, **si osserva la disciplina sui termini prevista per le sentenze dibattimentali**  
(Cass. pen., SS.UU., 15.12.1992, Russo)



**PROBLEMA:** termine per impugnare la **sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti**, qualora il giudice abbia irritualmente formulato riserva di motivazione dilazionata, a norma dell'art. 544, commi 2 e 3, c.p.p.:

**ORIENTAMENTO I:** il termine di impugnazione della sentenza di patteggiamento emessa a norma dell'art. 448, comma 1, c.p.p., è di quindici giorni, anche se il giudice abbia formulato irrituale riserva di motivazione dilazionata, e decorre dall'ultima delle notificazioni eseguite all'imputato o al difensore. (Cass. pen., sez. I, 03.02.2010 n. 5496; Cass. pen., sez. I, 01.07.1994, n. 3245, Valuri; Cass. pen., sez. VI, 16.04.1991, n. 1452, Salemi )

**ORIENTAMENTO II:** nel caso di sentenze pronunciate in camera di consiglio, gli effetti della lettura del dispositivo all'esito dell'udienza sono del tutto identici a quelli che si verificano nei procedimenti ordinari, con la conseguenza che se la motivazione viene depositata nel quindicesimo giorno dalla lettura del dispositivo opera una presunzione legale di conoscenza del suo contenuto, sicché il termine di trenta giorni per l'impugnazione comincia a decorrere dalla scadenza del quindicesimo giorno dalla data predetta. (Cass. pen., sez. I, 21.01.2009, n. 5984, Bruzzese; Cass. pen., sez. I, 28.05.2003, n. 26042)

- sui termini per impugnare la **sentenza di non luogo a procedere** si sono pronunciate le Sezioni Unite:

**Cass. pen., SS.UU., 27.01.2011, n. 21039**

*Il termine di impugnazione della sentenza di non luogo a procedere , pronunciata all'esito dell'udienza preliminare, è quello di quindici giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett. a), c.p.p. per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio e che il suddetto termine decorre, per le parti presenti, dalla lettura in udienza della sentenza contestualmente motivata o dalla scadenza del termine legale di trenta giorni, in caso di motivazione differita e depositata entro tale termine, precisando altresì che, qualora il giudice abbia irritualmente stabilito un termine più ampio per il deposito della motivazione della suindicata sentenza, deve essere comunicato o notificato alle parti legittimate all'impugnazione il relativo avviso di deposito e che da tale comunicazione o notificazione decorre il termine per impugnare.*

**Cass. pen., SS.UU., 26.06.2002, n. 31312**

*In tema di termini di impugnazione, poiché l'art. 585 c.p.p. ne regola la decorrenza con riferimento ad ogni tipo di provvedimento giurisdizionale e non alla sola sentenza dibattimentale, anche all'impugnazione avverso sentenza di non luogo a procedere resa all'esito dell'udienza preliminare si applicano i termini in esso previsti e, in particolare, trattandosi di provvedimento emesso in seguito a procedimento in camera di consiglio, quello di quindici giorni di cui al comma 1, lett. a, che decorre dalla scadenza dei trenta giorni stabiliti dall'art. 424, comma 4, dello stesso codice, allorché la motivazione sia depositata entro quest'ultimo termine.*

## I MOTIVI NUOVI

- Art. 585, co. 4, c.p.p. : è possibile depositare MOTIVI NUOVI di impugnazione fino a **15 giorni** prima dell'udienza davanti al giudice *ad quem*, nella cancelleria di quest'ultimo



L'INAMMISSIBILITÀ dell'impugnazione si estende ai motivi nuovi: non rimediano ai vizi originari dell'impugnazione

OGGETTO = questione dibattuta => **Cass. pen., SS. UU., 25.02.1998, n. 4683, Bono**

**I MOTIVI NUOVI DEVONO INVESTIRE I CAPI E I PUNTI DELLA DECISIONE CHE SONO STATI ENUNCIATI NELL'ORIGINARIO ATTO DI IMPUGNAZIONE**

**Argomento letterale:** (art. 167 disp. att.) => quando si presentano nuovi motivi devono essere specificati i capi e i punti enunciati, a norma dell'art. 581, co. 1, lett. a, c.p.p., ai quali i motivi si riferiscono;

**Rilievo sistematico:** se si consentisse di presentare motivi riferiti a capi e punti non impugnati, verrebbero aggirati i termini per proporre impugnazione, previsti a pena di inammissibilità ai sensi dell'art. 585 c.p.p.

## **IL GIUDICE COMPETENTE A CONOSCERE L'IMPUGNAZIONE**

- **APPELLO CONTRO SENTENZE DEL TRIBUNALE → CORTE D'APPELLO**
- **APPELLO CONTRO SENTENZE DELLA CORTE D'ASSISE → CORTE DI ASSISE DI APPELLO** (costituita all'interno della Corte di Appello: 2 giudici togati e 6 popolari)
- **APPELLO CONTRO SENTENZE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI → SEZIONE PER I MINORENNI PRESSO LA CORTE DI APPELLO** (composta da tre magistrati di carriera e due esperti)
- **APPELLO CONTRO SENTENZE DEL GIUDICE DI PACE → TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA**

## LA RINUNCIA ALL'IMPUGNAZIONE

- La rinuncia è un atto con il quale la parte, che ha proposto impugnazione, dichiara di non volersene più avvalere (art. 589). La rinuncia presuppone che l'impugnazione sia stata proposta e sia ammissibile: LA RINUNCIA (ART. 591) E' CAUSA DI INAMMISSIBILITA' DELL'IMPUGNAZIONE
  - IL PM PROPONENTE PUO' RINUNCIARE ALL'IMPUGNAZIONE FINO ALL'APERTURA DEL DIBATTIMENTO
  - DOPO L'APERTURA DEL DIBATTIMENTO LA RINUNCIA PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO DAL PM PRESSO IL GIUDICE *AD QUEM* PRIMA DELL'INIZIO DELLA DISCUSSIONE
  - LE PARTI PRIVATE POSSONO RINUNCIARE ALL'IMPUGNAZIONE ANCHE A MEZZO DI PROCURATORE SPECIALE, PURCHE' LA RINUNCIA SIA PRESENTATA NELLE FORME E NEI MODI PREVISTI DAGLI ARTT. 581, 582 E 583 O IN DIBATTIMENTO, PRIMA DELL'INIZIO DELLA DISCUSSIONE

## INAMMISSIBILITÀ DELL'IMPUGNAZIONE

- Il provvedimento impugnato, l'atto di impugnazione e gli atti del procedimento sono trasmessi senza ritardo al giudice competente a conoscere l'impugnazione;
- Il giudice *ad quem* verifica preliminarmente:
  - AMMISSIBILITÀ DELL'IMPUGNAZIONE
  - REGOLARITÀ DELLE NOTIFICHE

INAMMISSIBILITÀ : causa di invalidità che impedisce al giudice di esaminare nel merito la domanda presentata da una parte

*Cause di inammissibilità generali* art. 591, co. 1, c.p.p. : comuni a tutti i mezzi di impugnazione:

1. Proposizione da parte di soggetto non legittimato o privo di interesse;
2. Impugnazione di un provvedimento non impugnabile;
3. Inosservanza delle disposizioni sulla forma dell'impugnazione (art.581 c.p.p.), sulla presentazione (art. 582 c.p.p.), sulla spedizione (art. 583 c.p.p.), sui termini (art. 585 c.p.p.), sull'impugnazione delle ordinanze emesse nel dibattimento (art. 586 c.p.p.)
4. Rinuncia all'impugnazione

## ASPETTI PROCEDIMENTALI

- Il giudice *ad quem* dichiara con ordinanza l'inammissibilità e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato;
- L'ordinanza di inammissibilità è pronunciata *de plano* anche d'ufficio (art. 591, co. 2, c.p.p.);
- È notificata a chi ha proposto l'impugnazione, affinché la parte possa presentare ricorso per cassazione (art. 591, co.3, c.p.p.);
- Se non rilevata *in limine*, l'inammissibilità dell'impugnazione può comunque essere rilevata, anche con sentenza, in ogni stato e grado del giudizio

## PRINCIPIO DI SOCCOMBENZA

Art. 592 c.p.p. : la sola parte privata che ha visto confermata la sentenza, rigettato il ricorso per cassazione o dichiarata inammissibile l'impugnazione, è condannata alle spese di giustizia

➔ l'imputato che nel giudizio di impugnazione riporta un condanna è condannato al pagamento delle spese dei precedenti giudizi, anche se ivi prosciolto;

➔ I coimputati che hanno partecipato al giudizio sono condannati alle spese in solido con l'imputato che ha proposto l'impugnazione

# L'APPELLO

## CARATTERISTICHE

- **Gravame parzialmente devolutivo**: cognizione limitata ai MOTIVI DI APPELLO
- **Impugnazione a critica libera**: non vi sono limiti alle censure mosse alla sentenza impugnata (FATTO E DIRITTO)
- **Strumento di controllo**: non è un NUOVO GIUDIZIO (la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ha carattere eccezionale);
- Il giudice di appello di regola **conferma o riforma** la decisione: i casi di ANNULLAMENTO sono eccezionali;
- È un **procedimento cartolare**: il giudice legge gli atti probatori del precedente grado di giudizio e non ha, di regola, un contatto diretto con le fonti di prova

# GARANZIE

- ❑ è deciso da un GIUDICE DIVERSO da quello che ha emesso il provvedimento impugnato
- ❑ è un GIUDICE COLLEGIALE che dispone di poteri d'ufficio (es: può rilevare difetto di giurisdizione, incompetenza per materia, inutilizzabilità delle prove, nullità assolute e a regime intermedio, purché non sanate – art. 604, co. 4, c.p.p.)
- ❑ il giudice può prosciogliere l'imputato anche AL DI FUORI DEI MOTIVI DI IMPUGNAZIONE, nei casi di cui all'**art. 129 c.p.p.**

➤ IL FATTO NON SUSSISTE

➤ L'IMPUTATO NON LO HA COMMESSO

➤ IL FATTO NON COSTITUISCE REATO O NON È PREVISTO DALLA LEGGE COME REATO

➤ IL REATO È ESTINTO

➤ MANCA UNA CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ

## **IL GIUDICE COMPETENTE**

- **SENTENZE DEL TRIBUNALE → CORTE D'APPELLO**
- **SENTENZE DELLA CORTE D'ASSISE → CORTE D'ASSISE D'APPELLO**
- **SENTENZE GUP A SEGUITO DI RITO ABBREVIATO → C. APP. O C. ASS. APP. A SECONDA CHE SI TRATTI DI REATI DI COMPETENZA DEL TRIBUNALE O DELLA CORTE D'ASSISE**
- **SENTENZE DEL GIUDICE DI PACE → TRIBUNALE DEL CIRCONDARIO IN CUI HA SEDE IL GDP CHE HA PRONUNCIATO LA SENTENZA, IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA (art. 39, co. 1, D.lgs. 274/00)**

# APPELLO INCIDENTALE

- se una parte ha proposto appello, le altre, che non lo hanno fatto, possono proporre appello incidentale entro **15 giorni** dalla comunicazione o notificazione dell'appello principale (art. 595. co. 1, c.p.p.)



FUNZIONE: integrare il contraddittorio nel giudizio di appello



**N.B.:** l'appello principale proposto da uno o più dei coimputati **non va notificato agli altri imputati**, che non si sono autonomamente avvalsi del loro potere d'impugnazione; e ciò in quanto l'appello incidentale svolge l'esclusiva funzione di contrastare la pretesa principale avanzata da chi si è legittimamente avvalso della facoltà di appellare, sì che è solo in tale ristretto ambito che l'appello incidentale può ritenersi ammissibile (**Cass. pen., sez. I, 08.11.2011, n. 978; Cass. pen., sez. II, 14.10.2008, n. 38810**).



**PRESUPPOSTO** per la proposizione dell'appello incidentale: la parte deve essere legittimata alla proposizione dell'appello principale

L'APPELLO INCIDENTALE HA NATURA ACCESSORIA: SI DEVE LIMITARE AI CAPI DELLA DECISIONE OGGETTO DELL'APPELLO PRINCIPALE E AI PUNTI CHE HANNO CONNESSIONE ESSENZIALE CON QUELLI DENUNCIATI NELL'APPELLO PRINCIPALE

(Cass. pen., sez. IV, 07.02.2012, n. 37960; Cass. pen., SS. UU., 17.10.2006, n. 10251)



**Limiti** => l'appello incidentale perde efficacia nel caso di:

- a) INAMMISSIBILITÀ dell'appello principale
- b) RINUNCIA all'appello principale

Art. 595, co.3, c.p.p. l'APPELLO INCIDENTALE DEL PM fa cadere il divieto di reformatio in peius (art. 597, co.3, c.p.p.) che opera quando appella il solo imputato.

RATIO: disincentivare impugnazioni dilatorie

- L'appello incidentale del PM non ha effetti nei confronti del coimputato non appellante che non ha partecipato al giudizio di appello

# CASI DI APPELLO

**L. 20 febbraio 2006 n. 46** → aveva modificato il regime di appellabilità delle sentenze pronunciate nel giudizio di primo grado (art. 593 c.p.p.)



- Inalterata la facoltà del PM e dell'imputato di impugnare le sentenze di condanna
- Eliminata la facoltà di impugnare le sentenze di proscioglimento
- Possibilità di impugnare le sentenze di proscioglimento per nuova prova decisiva sopravvenuta



**C. Cost., 06.02.2007, n. 26** = dichiarazione di illegittimità costituzionale: ripristinata la facoltà del PM di impugnare le sentenze di proscioglimento

**C. Cost., 04.04.2008, n. 85** = dichiarazione di illegittimità costituzionale: ripristinata la facoltà dell'imputato di impugnare le sentenze di proscioglimento

## APPELLO CONTRO LE SENTENZE DI CONDANNA

REGOLA GENERALE: appellabilità sentenze di condanna, dove sussista l'*interesse a impugnare*, da parte di PM e IMPUTATO (art. 593, co.1, c.p.p.)



### ECCEZIONI

Non sono appellabili:

- Le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la **sola pena dell'ammenda** (art. 593, co. 3, c.p.p.): da intendersi come pena originaria e non sostitutiva della detenzione → può essere oggetto di appello la sentenza che applica una pena pecuniaria in sostituzione di pena detentiva (Cass. pen., SS.UU., 03.02.1995, Bonifazi)
- Le sentenze di **applicazione della pena su richiesta delle parti** (art. 448, co.2, c.p.p.): il PM può proporre appello se non ha consentito al patteggiamento
- La sola applicazione di **misura di sicurezza** quando la parte non ha impugnato, agli effetti penali, un altro capo della sentenza di condanna (art. 579 c.p.p.): sull'impugnazione contro la misura di sicurezza decide il *Tribunale di sorveglianza* (art. 680 c.p.p.) => ad eccezione della confisca, che è impugnabile con i mezzi previsti per i capi penali (art. 579, co.3, c.p.p.)
- Il **solo PM** non può proporre appello contro la **condanna pronunciata nel giudizio abbreviato**, ma ha tale potere quando il giudice, nella sentenza, ha modificato il titolo di reato (art. 443, co. 3, c.p.p.)

## *Appello incidentale*

*Il potere di proporre appello incidentale non spetta a chi è privo del potere di proporre quello principale. Ne consegue che nel giudizio abbreviato il pubblico ministero non può proporre appello incidentale quando quello principale gli sia precluso a norma dell'art. 443 comma 3 c.p.p. mentre analogamente nel "patteggiamento" l'imputato non può proporre appello incidentale nell'ipotesi in cui la relativa decisione sia stata appellata dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 448 comma 2 c.p.p.*

(Cass. pen., SS. UU., 23.07.1993, n. 7247, Rabiti; Cass. pen., sez. VI, 28.02.2008, n. 8915)

## APPELLO CONTRO LE SENTENZE DI PROSCIoglIMENTO

L. 46/06 => REGOLA GENERALE: non appellabilità delle sentenze di proscioglimento, salvo il caso di NUOVA PROVA DECISIVA emersa dopo la chiusura del giudizio di primo grado → a PM e imputato rimaneva la possibilità di proporre ricorso per cassazione



**C.COST. 26/07:** illegittimo il divieto per il PM

- Contrasto con il principio di parità delle parti (art. 111, co. 2, Cost.)
- Diseguaglianza tra PM e imputato priva di ragionevole giustificazione: l'imputato poteva appellare la soccombenza, a differenza della pubblica accusa
- *“L'alterazione del trattamento paritario dei contendenti, indotta dalla norma in esame, non poteva essere giustificata, in termini di adeguatezza e proporzionalità”* sulla base delle finalità della riforma

Dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 1 della l. 46/06: potere del PM di impugnare tutte le sentenze di proscioglimento => rimane irrisolto il problema della **diminuita garanzia**, in relazione ai principi di **oralità e immediatezza**, per l'imputato prosciolto.

=> Corte EDU, sez. III, 5 luglio 2011 (c.c. 14 giugno 2011), *Dan c. Moldavia*: quando impugnante è il p.m. contro una sentenza assolutoria, il giudice d'appello non può riformare la sentenza e pronunciare condanna senza avere assunto nuovamente in contraddittorio le prove dichiarative “disponibili” a carico dell'imputato”



=> CASS PEN = Onere di ulteriore motivazione: “è illegittima la sentenza di appello che, in riforma di quella assolutoria, condanni l'imputato sulla base di una alternativa, e non maggiormente persuasiva, interpretazione del medesimo compendio probatorio utilizzato nel primo grado di giudizio, in quanto tale inidonea a far cadere ogni ragionevole dubbio sulla colpevolezza dell'imputato” (Cass. pen., sez. VI, 9.2.12, n. 4996)

## C. Cost., 04.04.2008, n. 85

➤ dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1 L. 46/06



Ha restituito all'imputato il potere di appellare le sentenze di proscioglimento, salvo quelle relative a contravvenzioni punibili con la sola ammenda o con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda

### **Casi espressi di inappellabilità del proscioglimento:**

➤ Art. 443, co. 1, c.p.p.: sentenze emesse a seguito di **giudizio abbreviato => pubblico ministero e imputato non possono appellare le sentenze di proscioglimento** (C.Cost. 320/07: illegittimo nella parte in cui non consente al PM l'impugnazione => il PM può appellare le sentenze di proscioglimento pronunciate a seguito di giudizio abbreviato. C.Cost. 274/09: illegittimo nella parte in cui esclude che l'imputato possa proporre appello contro le sentenze di assoluzione per difetto di imputabilità, derivante da vizio totale di mente);

➤ Art. 469 c.p.p.: **sentenza predibattimentale di proscioglimento** se il PM o l'imputato non si oppongono alla pronuncia

## L'IMPUGNAZIONE DELLA PARTE CIVILE

 La PARTE CIVILE può impugnare, agli effetti della responsabilità civile, la sentenza di condanna e quella di proscioglimento: alla parte civile è consentita ogni forma di impugnazione ordinaria (Cass. pen., SS. UU., 29.03.07, n. 27614)

La PARTE CIVILE:

impugna i capi della sentenza che riguardano l'azione civile

è necessario che abbia presentato le proprie conclusioni scritte ai sensi dell'art. 523, co. 2, c.p.p.

può impugnare la sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato, se ha acconsentito al rito

l'impugnazione è ammissibile anche quando non contenga l'indicazione che l'atto è proposto ai soli effetti civili (Cass. pen., SS.UU, 20.12.2012, n. 6509 ): ciò non esclude l'opportunità di una simile indicazione

può impugnare la sentenza nei capi in cui si stabilisce la propria condanna al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese (art. 541, co. 2, c.p.p.);

Se è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni a favore della parte civile, ma interviene l'estinzione del reato per ammistia o prescrizione C. App. e C.Cass. decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili

## IMPUGNAZIONI DEL RESPONSABILE CIVILE e del CIVILMENTE OBBLIGATO PER LA PENA PECUNIARIA

il RESPONSABILE CIVILE può proporre impugnazione:

- contro le disposizioni della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato;
- contro le disposizioni relative alla condanna dell'imputato e del responsabile civile alle restituzioni, al risarcimento e alla rifusione delle spese processuali.

Art. 575 c.p.p.



è un'**impugnazione di tipo penalistico**, proposta con il mezzo che la legge attribuisce all'imputato

Art. 575, co. 2, c.p.p.



estende il diritto all'impugnazione del responsabile civile alla **persona civilmente obbligata** per la pena pecuniaria

## IMPUGNAZIONI DEL QUERELANTE


Art. 576, co. 2, c.p.p.

→ Il querelante può proporre impugnazione contro la sentenza di proscioglimento che lo ha condannato al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato, nonché alle spese e al risarcimento del danno in favore dell'imputato e del responsabile civile (artt. 427 e 542 c.p.p.)

- Il mezzo di impugnazione è quello previsto per la PARTE CIVILE
- l'impugnazione è limitata agli INTERESSI CIVILI

## CONVERSIONE DEL RICORSO IN APPELLO

Contro i singoli capi della sentenza il codice può prevedere differenti tipi di impugnazione (es: nel caso di condanna nel rito abbreviato, il PM può proporre ricorso per cassazione, mentre l'imputato appello) → la legge vuole evitare giudizi contrastanti in sede di impugnazione



Se sussiste connessione ex art. 12 c.p.p. e sono stati proposti mezzi di impugnazione diversi:

**IL RICORSO VIENE CONVERTITO IN APPELLO**

- La conversione opera automaticamente, quando su almeno un capo è stato proposto appello
- La conversione non comporta una modifica del contenuto dell'impugnazione, che resta quello originariamente previsto dalla legge (Cass. pen., 18.06.1993, Rabiti);

## LA COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO

- (art. 597, co. 1, c.p.p.) limite dei punti della decisione cui si riferiscono i motivi proposti => *tantum devolutum quantum appellatum*

**OGGETTO:** PUNTO della decisione



IL GIUDICE D'APPELLO, IN RELAZIONE AL PUNTO IMPUGNATO, NON È OBBLIGATO A LIMITARSI ALLE PROSPETTAZIONI DELL'APPELLANTE NELLA PROPOSIZIONE DEI MOTIVI

Se non sono impugnati tutti i punti della sentenza, la cognizione del giudice d'appello può estendersi ai punti legati da un vincolo di connessione essenziale di tipo logico con quelli impugnati

## LA COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO

la disposizione di cui all'art. 597 c.p.p., comma 1, va interpretata nel senso che essa attribuisce gli stessi poteri del primo giudice al **giudice di appello**, con la conseguenza che quest'ultimo - fermo restando il limite posto dal divieto della "reformatio in peius" - **non è vincolato da quanto prospettato dall'appellante**, ma relativamente ai punti della decisione, cui i motivi di gravame si riferiscono, **può affrontare tutte le questioni enucleabili all'interno dei punti** medesimi, accogliendo o rigettando il gravame in base ad argomentazioni proprie o diverse da quelle dell'appellante (Cass. pen., SS. UU., 04.01.1996, n. 1, Timpanaro; Cass. pen., sez. IV, 01.04.2004, n. 15461; Cass. pen., sez. I, 17.06.2002, n. 23161).

l'atto di appello, secondo l'art. 597, comma 1, c.p.p., attribuisce al giudice di secondo grado la **cognizione** del procedimento **limitatamente ai punti** della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti. Per punto della decisione (art. 581, lett. a), c.p.p.) deve intendersi quella statuizione della sentenza che può essere considerata in modo autonomo, quale, ad esempio, la sussistenza o meno di un determinato reato, ivi compresi tutti gli elementi essenziali alla configurazione della medesima. **Rimangono fuori della devoluzione le varie argomentazioni strumentali contenute sia nella impugnativa sia nel provvedimento impugnato**, giacché solo il momento decisionale del procedimento di impugnazione è sottoposto al principio devolutivo, mentre il momento argomentativo ne è svincolato e viene regolamentato soltanto dai canoni della logica e del diritto (Cass. pen., sez. II., 03 marzo 1994, Devoto)

***Appello del Pubblico Ministero***  
***(art. 597, co. 2, c.p.p.)***

***a) Sentenza di condanna*** → nei limiti della competenza del Giudice di primo grado il giudice d'appello può:

- Dare al fatto una definizione giuridica più grave
- Mutare la specie o aumentare la quantità della pena
- Revocare benefici
- Applicare misure di sicurezza
- Adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge

***b) Sentenza di proscioglimento*** → il giudice può:

- Pronunciare condanna
- Emettere i provvedimenti di cui alla lettera a)
- Prosciogliere per una causa diversa da quella enunciata nella sentenza appellata

**c) In caso di **conferma della sentenza appellata**** il giudice può:

- Applicare, modificare, escludere pene accessorie e misure di sicurezza

## *Appello del solo imputato* (art. 597, co. 3, c.p.p.)

Divieto di *reformatio in peius* => Il giudice non può:

- Irrogare una pena più grave per specie e quantità
- Applicare una misura di sicurezza nuova o più grave
- Prosciogliere per una causa meno favorevole
- Revocare benefici

• resta ferma la facoltà del giudice di primo grado, nei limiti di cui al co. 1, di dare al fatto una definizione giuridica più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado

• IL GIUDICE È TENUTO A DIMINUIRE LA PENA SE È ACCOLTO L'APPELLO RELATIVO A CIRCOSTANZE O A REATI CONCORRENTI, ANCHE SE UNIFICATI PER CONTINUAZIONE (Art. 594, co. 4, c.p.p.)

• il giudice dispone di una **potestà d'ufficio** (anche se non richiesto nell'appello) di applicare: sospensione condizionale della pena; non menzione; circostanze attenuanti

• Il divieto di *reformatio in peius* non concerne le disposizioni civili della condanna e non impedisce l'applicazione di misure di sicurezza

# IL GIUDIZIO DI APPELLO

## UDIENZA PUBBLICA

### Atti preliminari al dibattimento

(art. 601 c.p.p.)

Il PRESIDENTE DI SEZIONE, se l'appello è ammissibile, della C. App.

ordina senza ritardo la citazione:

- Imputato appellante
- Imputato non appellante: nel caso di appello del PM o se vi è effetto estensivo (art. 587 c.p.p.) o se l'appello è proposto per i soli interessi civili

Deve:

- Fissare l'udienza dibattimentale
- Formare il turno giudicante
- Assegnare il caso ad un relatore

TERMINE PER COMPARIRE: non deve essere inferiore a **20 giorni** (art. 601, co. 3, c.p.p.)

è ordinata la citazione: resp. civile, civilmente obbligato, parte civile (art. 601, co. 4, c.p.p.)

Se l'imputato è DETENUTO (anche per altra causa), il Presidente dispone la traduzione per l'udienza

Almeno **20 giorni** prima dell'udienza: notifica dell'avviso al difensore

**Il Decreto di citazione** deve contenere (art. 601, co. 3, c.p.p.):

- Le generalità dell'imputato e le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo e le generalità delle altre parti e dei difensori
- L'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento circa il giudizio in contumacia
- La data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che lo assiste
- L'indicazione del giudice competente

 **IL DECRETO DI CITAZIONE È NULLO SE:**

- L'imputato non è identificato in modo certo
- Manca o è insufficiente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione o l'avvertimento circa il giudizio in contumacia

## *Udienza pubblica*

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative al giudizio di primo grado, salvo quanto previsto per le decisioni in camera di consiglio e per la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale

- *Primo atto* (art.602, co. 1, c.p.p.): relazione della causa (Presidente o consigliere delegato)
- Nel dibattimento può essere data **lettura**, anche d'ufficio, di atti del giudizio di primo grado e degli atti del fascicolo per il dibattimento (art. 602, co.3, c.p.p.)

### *Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (art. 603 c.p.p.)*

- Istituto eccezionale (appello = giudizio cartolare)
- Concerne la riassunzione di prove già acquisite in primo grado, l'assunzione di nuove prove o sopravvenute
- Deve essere richiesta nei motivi di appello o nei motivi nuovi ex art. 585, co. 4, c.p.p.
- Nel caso di **prove nuove o acquisite** il giudice la dispone se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (valutazione discrezionale)
- Nel caso di **prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado** la rinnovazione è dovuta secondo i parametri validi per l'ammissione delle prove in primo grado
- È **disposta d'ufficio** se assolutamente necessaria per l'accertamento del fatto
- Nel **giudizio contumaciale** è disposta quando l'imputato non è comparso in primo grado per CASO FORTUITO o FORZA MAGGIORE o per INCOLPEVOLE IGNORANZA DELLA CITAZIONE A GIUDIZIO (salvo sua colpa, notifica mediante consegna al difensore, volontaria sottrazione alla conoscenza degli atti del procedimento)
- È disposta con **ordinanza**, nel contraddittorio delle parti e vi si procede **immediatamente**, salvo il caso di impossibilità (in questo caso: sospensione per un termine non > **10 giorni**)

# LA DISCUSSIONE IN APPELLO

art. 602, co. 4 c.p.p. => art. 523 c.p.p.

## **ORDINE**

1. Procuratore generale
2. Difensore parte civile
3. Difensore responsabile civile e persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria
4. Difensore imputato

## **DELIBERAZIONE**

- Esaurita la discussione, il Presidente dichiara chiuso il dibattimento e il collegio si ritira in camera di consiglio;
- Il collegio delibera ai sensi dell'art. 527 c.p.p.
- Il dispositivo viene redatto e sottoscritto dal Presidente
- Il collegio rientra in aula e il presidente pubblica il dispositivo dandone lettura

## IL GIUDIZIO DI APPELLO CAMERA DI CONSIGLIO

(art. 599 c.p.p.)

☐ In alcuni casi il giudizio si svolge in camera di consiglio (art. 127 c.p.p.):

- Non è necessaria la presenza di: PM, difensori, imputato (salvo che non abbia manifestato la volontà di comparire)

- La presenza del PM e dei difensori è necessaria quando si procede ad acquisizioni probatorie *ex art. 603 c.p.p.*

➤ L'**udienza camerale** ha luogo nei seguenti casi:

- appello contro le sentenze emesse nel rito abbreviato (art. 443, co. 4, c.p.p.);

- l'appello ha ad oggetto, esclusivamente: specie o misura della pena, applicabilità attenuanti generiche, sanzioni sostitutive, sospensione condizionale della pena, non menzione della condanna nel certificato del casellario (art. 599, co. 1, c.p.p.)

- Se l'appello ha ad oggetto provvedimenti in ordine all'esecuzione delle condanne civili (art. 600 c.p.p.) e cioè se la parte civile ripropone la richiesta di provvisoria esecuzione della condanna o se l'imputato chiede la revoca o la sospensione della stessa

## PROVVEDIMENTI IN ORDINE ALL'ESECUZIONE DELLE CONDANNE CIVILI

(art. 600 c.p.p.)

➤ Se il giudice di primo grado ha ommesso di provvedere sulla richiesta di provvisoria esecuzione o la ha rigettata la parte civile può riproporla mediante appello:

- Devono ricorrere GIUSTIFICATI MOTIVI (art. 540, co. 1, c.p.p.)
- Provvedimento in camera di consiglio: devono essere citati: Procuratore Generale, responsabile civile, imputato, difensori

**Inibitoria civile:** responsabile civile e imputato possono chiedere la REVOCA o la SOSPENSIONE della provvisoria esecuzione, ove ricorrano GRAVI MOTIVI



**C.Cost., 27.07.1994, n. 353:** è costituzionalmente illegittimo l'art. 600 comma 3 c.p.p. nella parte in cui prevede che il giudice d'appello possa accogliere l'istanza di sospensione dell'esecuzione della condanna al pagamento della provvisoria sul presupposto del "grave e irreparabile danno" anziché "quando ricorrano gravi motivi"

L'istanza di sospensione dell'esecuzione di una condanna al pagamento della provvisoria deve essere formulata, a pena di inammissibilità, con l'atto di gravame e non separatamente e successivamente all'impugnazione della sentenza che detta condanna contenga (Cass. pen., sez. II., 01.04.1999, n. 1581)

➤ LA RICHIESTA DELLA PARTE CIVILE O L'INIBITORIA DEVONO ESSERE PROPOSTE CON APPELLO E, SE CONCORRONO GIUSTIFICATI E GRAVI MOTIVI, DEVONO ESSERE DECISE PRIMA DEL DIBATTIMENTO

➡ le pronunce del giudice d'appello sull'azione civile sono IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE (art. 605, co. 2, c.p.p.)

## LA SENTENZA DEL GIUDICE DI APPELLO

REGOLA: conferma o riforma della sentenza appellata (art. 605, co. 1, c.p.p.)



CASI DI ANNULLAMENTO (art. 604 c.p.p.) = ECCEZIONALI:

➤ Nei casi di cui all'art. 522 c.p.p.: inosservanza delle disposizioni sulle nuove contestazioni (artt. 516-521 c.p.p.) => quando vi è stata:

• **condanna per un fatto diverso**

• **applicazione di una circostanza aggravante** per la quale stabilisce una pena di specie diversa o di una circostanza aggravante ad effetto speciale, se le circostanze attenuanti non vengano ritenute prevalenti o equivalenti



In caso di applicazione di circostanze aggravanti diverse o di prevalenza o equivalenza delle attenuanti: il giudice di appello esclude le circostanze aggravanti, effettua, se occorre, un giudizio di comparazione e ridetermina la pena

➡ annullamento sentenza C.Ass. o Trib.: trasmissione atti ad altra sezione della Corte o del Tribunale

➡ annullamento sentenza Trib. monocratico o GUP: trasmissione atti al medesimo tribunale

IL GIUDICE DEVE ESSERE DIVERSO da quello che ha pronunciato la sentenza impugnata

•**condanna per un reato concorrente o per un fatto nuovo**: il giudice di appello dichiara nullo il relativo capo della sentenza ed elimina la pena corrispondente, disponendo che del provvedimento sia data notizia al pubblico ministero per le sue determinazioni

•**Nullità assolute** (art. 179 c.p.p.): se è derivata la nullità del provvedimento che dispone il giudizio o della sentenza di primo grado, il giudice la dichiara con sentenza e rinvia gli atti al giudice che procedeva quando si è verificata la nullità

•**Nullità a regime intermedio non sanate** (art. 180 c.p.p.) da cui sia derivata la nullità del provvedimento che dispone il giudizio o della sentenza di primo grado: provvede come al punto che precede

•**Altre nullità non sanate**: il giudice può ordinare la rinnovazione degli atti nulli o anche, dichiarata la nullità, decidere nel merito, qualora riconosca che l'atto non fornisce elementi necessari al giudizio

•**Erronea dichiarazione di estinzione del reato o sulle condizioni di procedibilità**: il giudice di appello, ordina, occorrendo, la rinnovazione del dibattimento e decide nel merito

•**Erroneo rigetto della domanda di oblazione**: accoglie la domanda e sospende il dibattimento fissando un termine massimo non superiore a dieci giorni per il pagamento delle somme dovute. Se il pagamento avviene nel termine, il giudice di appello pronuncia sentenza di proscioglimento

## **Annulamento con regressione in caso di errata dichiarazione di assenza**

Nel caso in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato (art. 420 bis, co. 2), il GIUDICE DI APPELLO DEVE DICHIARARE LA NULLITA' DELLA SENTENZA E DISPORRE IL RINVIO DEGLI ATTI AL GIUDICE DI PRIMO GRADO (Art. 604, co. 5 bis, comma introdotto da L. 67/14)



- SE SI SAREBBE DOVUTO PROCEDERE ALLA DICHIARAZIONE DEL LEGITTIMO IMPEDIMENTO DELL'IMPUTATO O SOSPENSIONE DEL PROCESSO CONTRO L'IRREPERIBILE (Artt. 420 ter e quater)
- SE L'IMPUTATO PROVA CHE L'ASSENZA E' STATA CAUSATA DA UNA INCOLPEVOLE MANCATA CONOSCENZA DELLA CELEBRAZIONE DEL PROCESSO => NEL NUOVO PROCESSO L'IMPUTATO PUO' CHIEDERE RITO ABBREVIATO O PATTEGGIAMENTO (art. 489, co. 2)

# **LA REDAZIONE DELL'ATTO DI APPELLO**

 è necessaria l'elaborazione di un'appropriata **METODOLOGIA**

Sono fondamentali e imprescindibili:

➤ **CORRETTEZZA GRAMMATICALE**

➤ **CHIAREZZA ESPOSITIVA**

➤ **CORRETTO INQUADRAMENTO DELLE QUESTIONI  
GIURIDICHE**

➤ **CONSEQUENZIALITÀ LOGICA NELL'ESPOSIZIONE**

➤ **APPROPRIATO IMPIEGO DEL LESSICO GIURIDICO**

➤ **GRAFIA LEGGIBILE**

**N.B. EVITARE OGNI INUTILE DIGRESSIONE**

*Alcuni esempi poco virtuosi*

*“Preliminarmente, occorre svolgere un breve sguardo alla figura del reato in esame”*

*“il citato riferimento normativo è interpretato erroneamente poiché non esaminato in modo sistematico con il coordinato disposto...”*

*“Nel caso di specie, invece, nessuna delle suddette condizioni si sono verificate”*



La redazione dell'atto, in sede di esame, è una **SIMULAZIONE** e, come tale, impone di considerare alcuni aspetti:

1. **Frequente incompletezza della traccia:** non contiene tutti i dati di fatto necessari per la redazione di un atto completo
2. **Ridotto lasso temporale a disposizione:** in poco tempo occorre analizzare la traccia, interpretarne il contenuto, individuare la soluzione, effettuare una prima stesura, copiare l'atto
3. **Necessità di dimostrare la conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti trattati:** l'atto non può consistere in un mero *collage* di massime, ma deve dimostrare, attraverso appropriate argomentazioni, la preparazione del candidato (si consiglia di evitare citazioni letterali e di moderare la citazione dei precedenti)
4. **Capacità di persuasione:** il candidato deve essere in grado di persuadere la commissione circa la correttezza delle proprie conclusioni (nella pratica reale muta solo il destinatario dell'atto: il giudice) e tale risultato può essere raggiunto solo mediante la padronanza degli istituti giuridici che, di volta in volta, vengono in rilievo

## **SCHEMA FORMALE DI REDAZIONE**

Occorre individuare alcuni fondamentali passaggi da seguire, al fine di predisporre uno schema preliminare:

**A. ESAME DEI REQUISITI ESSENZIALI DI FORMA DELL'ATTO**

**B. SVOLGIMENTO DEI MOTIVI DI APPELLO**

**C. CONCLUSIONI DELL'ATTO**

## A. I REQUISITI DI FORMA

➤ Occorre indicare l'**Autorità giurisdizionale cui è destinato l'atto**, tenuto conto delle norme che regolano la **competenza per materia**

- SENTENZE DEL TRIBUNALE (monocratico o collegiale) → CORTE D'APPELLO
- SENTENZE DELLA CORTE D'ASSISE → CORTE D'ASSISE D'APPELLO
- SENTENZE GUP A SEGUITO DI RITO ABBREVIATO → C. APP. O C. ASS. APP. A SECONDA CHE SI TRATTI DI REATI DI COMPETENZA DEL TRIBUNALE O DELLA CORTE D'ASSISE
- SENTENZE DEL GIUDICE DI PACE → TRIBUNALE DEL CIRCONDARIO IN CUI HA SEDE IL GDP CHE HA PRONUNCIATO LA SENTENZA, IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA (art. 39, co. 1, D.lgs. 274/00)

- È necessario, poi, indicare il **numero di procedimento**: R.G. GdP; R.G. Trib.; R.G. G.i.p.; R.G. C. Ass.
- Deve essere individuato il **soggetto appellante**: *“Il sottoscritto Avv...., difensore del signor Mevio”*
- Deve essere individuato il **provvedimento impugnato con i dati di riferimento** (data e numero, giudice emittente): *“con il presente atto dichiara di proporre APPELLO avverso la sentenza n.....emessa da....., in data ....., depositata il....., con cui il signor Mevio è stato ritenuto colpevole del reato..... e conseguentemente condannato alla pena di....”*
- Devono essere indicate **le richieste, i capi e i punti** della decisione impugnati: nell’atto simulato, di regola, risultano non individuabili i capi e i punti, sarà pertanto sufficiente l’indicazione dei motivi di doglianza: *“In riforma dell’appellata sentenza CHIEDE l’assoluzione dell’imputato da reati di cui....per i seguenti MOTIVI”*. Per ragioni di chiarezza espositiva si suggerisce di indicare sin da subito i motivi, es: 1. Difetto dell’elemento oggettivo del reato di cui; 2. mancanza dell’elemento soggettivo.
- Per quanto riguarda la **nomina del difensore**: si può ipotizzare un mandato in atti - *Il sottoscritto Avv...., difensore, come da nomina in atti, del signor Mevio* – o inserire la nomina in calce all’atto:

*Il sottoscritto Mevio, imputato nel procedimento penale nr.. R.G.N.R. e R.G. Trib., nomina difensore di fiducia l’Avv....., del foro di....., affinché proponga, in suo nome e per suo conto, appello avverso la sentenza n....., pronunciata dal Tribunale di....., in data...*

*Con osservanza,*

*Mevio  
È vera e autografa la firma  
Il difensore*

*luogo e data*

## B. LO SVOLGIMENTO DEI MOTIVI

Possono essere distinte diverse fasi:

**1. Comprensione della traccia:** individuazione e selezione delle circostanze fattuali rilevanti per la redazione dell'atto e, in particolare, comprensione delle richieste sottese alla traccia

**2. Contestualizzazione giuridica:** qualificazione giuridica delle circostanze di fatto oggetto della traccia e individuazione delle questioni di diritto oggetto dei motivi di impugnazione, distinguendo chiaramente le questioni di diritto sostanziale e processuale

**3. Risoluzione delle problematiche rilevanti:** non è sufficiente la massima, non essendo esposti i passaggi argomentativi che hanno determinato la soluzione del problema. Il principio eventualmente espresso nella massima deve essere sorretto da adeguate argomentazioni giuridiche

**4. Scelta dell'atto e dell'iter argomentativo:** occorre individuare, in base a quanto esposto nella traccia, la tipologia di atto richiesto e occorre prestabilire, secondo stringenti criteri logici, la concatenazione di argomenti che dalle premesse consente di giungere alle conclusioni

**5. Stesura finale:** l'atto può essere diviso idealmente in tre parti => INTRODUZIONE, PARTE CENTRALE (svolgimento dei motivi); CONCLUSIONI (richieste dell'appellante). Sviluppo dei motivi di appello: fatto; individuazione principi istituzionali di diritto rilevanti da applicare al caso concreto (i motivi processuali precedono l'esposizione dei motivi di merito)

## C. CONCLUSIONI DELL'ATTO

Le conclusioni devono essere necessariamente presenti nell'atto (art. 581, comma 1, lett. b, c.p.p.)

### *Le sentenze di proscioglimento:*

- a) *Sentenza di non doversi procedere* (art. 529 c.p.p.): l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita (difetto condizioni di procedibilità: querela, istanza, richiesta, autorizzazione a procedere) => deve essere pronunciata non solo quando vi sia la prova negativa dei fatti che dimostrano come l'azione penale non doveva essere iniziata o proseguita, ma anche laddove la prova di questi fatti sia insufficiente o contraddittoria (deve essere dedotta in via preliminare)
  
- b) *Dichiarazione di estinzione del reato* (art. 531 c.p.p.): morte del reo prima della condanna, amnistia, remissione di querela, prescrizione del reato, oblazione nelle contravvenzioni => la dichiarazione di estinzione prevale sull'accertamento della questione relativa alla fondatezza dell'imputazione => se, però, dagli atti risulta evidente l'innocenza dell'imputato, il giudice deve dichiararla (art. 129, co. 2, c.p.p.)

a) ***Sentenza di assoluzione*** (art. 530 c.p.p.) => diverse formule

- ❑ Il fatto non sussiste: manca uno degli elementi materiali del reato: condotta, evento, nesso causale
- ❑ L'imputato non ha commesso il fatto: il fatto, sotto il profilo materiale, sussiste, ma non è addebitabile all'imputato
- ❑ Il fatto non costituisce reato: manca l'elemento psicologico o sussiste una causa di giustificazione
- ❑ Il fatto non è previsto dalla legge come reato: sussiste il fatto materiale, ma non ha rilevanza penale
- ❑ L'imputato non è punibile: l'imputato non è punibile per il particolare *status* personale o a causa della sua posizione rispetto al bene offeso dalla condotta del reato
- ❑ L'imputato non è imputabile: incapace di intendere e volere

 la sentenza di assoluzione deve essere pronunciata sia quando sussiste la prova positiva dell'innocenza dell'imputato (art. 530, co. 1, c.p.p.), sia quando manca, è insufficiente o contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile (art. 530, co. 2, c.p.p.). Anche il dubbio sulle cause di giustificazione e su quelle di non punibilità si risolve a favore dell'imputato

**UN ESEMPIO**  
**(traccia esame 2009)**

*Nevia veniva sottoposta dal dott. Caio, nell'ospedale della città Beta, ad un intervento di laparoscopia operativa e, senza soluzione di continuità a salpingectomia che determina l'asportazione della tuba sinistra. Nevia, lamentando di essere stata informata solo della laparoscopia, denunciava i fatti. Tratto in giudizio dinnanzi al tribunale di Beta, il dott. Caio veniva condannato per il delitto di violenza privata. I giudici accertavano che l'intervento di asportazione della tuba era stata una scelta corretta ed obbligata, eseguita nel rispetto delle regole e con buona competenza. Tuttavia, il non avere preventivamente informato Nevia anche della possibile asportazione della salpinge, secondo intervento assolutamente prevedibile già al momento della programmazione della laparoscopia, andava ascritto ad una scelta consapevole e volontaria dell'imputato, che aveva dolosamente leso la libertà di autodeterminazione della persona circa le decisioni mediche che la riguardavano. Assunte le vesti dell'avvocato di Caio, rediga il candidato l'atto ritenuto più opportuno, evidenziando le problematiche sottese alla fattispecie in esame.*

## LO SVOLGIMENTO DEI MOTIVI

### Comprensione della traccia:

- a) Intervento laparoscopia e, senza alcuna informazione, asportazione tuba
- b) Denuncia di Nevia
- c) Condanna in primo grado per violenza privata
- d) Motivazione della decisione: scelta asportazione tuba CORRETTA e OBBLIGATA, intervento secondo *leges artis* ed effettuato con competenza (buon esito), MA => prevedibilità dell'asportazione, omessa informazione, scelta volontaria del medico, lesione della libertà di autodeterminazione della paziente

## **LO SVOLGIMENTO DEI MOTIVI**

### **Contestualizzazione giuridica:**

- a) Non si evincono problematiche processuali;
- b) Tema centrale: consenso informato e intervento chirurgico con esito fausto (sul tema di sono pronunciate le SS.UU.)
- c) Fattispecie: violenza privata => verifica elementi costitutivi del reato secondo lo schema: tipicità, anti giuridicità, colpevolezza

### **Risoluzione delle problematiche rilevanti:**

- a) attività sanitaria: non costituisce per le SS.UU. (n. 2947 del 2009) scriminante
- b) Il consenso informato è imprescindibile
- c) In ogni caso: no estremi violenza privata (costrizione con violenza o minaccia a fare o tollerare qualcosa) => esclusa la minaccia, anche ipotizzando la violenza, manca la costrizione: no coartazione di volontà, il paziente non è cosciente (anestesia)
- d) Manca anche l'elemento soggettivo
- e) Questione sulla pena: non concessa attenuante art. 62 n. (motivi di particolare valore morale o sociale); non sono state concesse attenuanti generiche (art. 62 bis c.p.p.)

### **Scelta dell'atto e dell'*iter* argomentativo:**

- a) è richiesta una censura ad una pronuncia di Tribunale: atto d'appello;
- b) l'attività medico-chirurgica: fondamento e legittimazione legislativi non solo nell'art. 50 c.p. (consenso dell'avente diritto), ma anche a livello costituzionale, nell'art. 32 Cost., norma a tutela della salute
- c) No dissenso del paziente;
- d) l'intervento ha un fondamento di liceità, ma intervento parzialmente diverso rispetto a quello preventivato;
- e) no delitto di cui all'art. 610 c.p.: l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 610 c.p., è costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l'effetto di costringere taluno a fare, tollerare, od omettere una determinata cosa; l'azione o l'omissione, che la violenza o la minaccia sono rivolte ad ottenere dal soggetto passivo, devono però essere determinate, poiché, ove manchi questa determinatezza, si avranno i singoli reati di minaccia, molestie, ingiuria, ma non quello di violenza privata (sviluppare il tema, anche con esame giurisprudenza)
- f) nel caso *de quo*, la violenza sulla persona sarebbe consistita nell'operazione e l'evento dovrebbe consistere nel fatto di "tollerare" l'operazione stessa: il concetto di costrizione postula il dissenso della vittima, non esprimibile dal paziente in anestesia, con cui è stato comunque concordato preventivamente un intervento terapeutico, anche se diverso;
- g) difetta il contrasto di volontà fra soggetto attivo e quello passivo;
- h) profilo soggettivo: non vi è dolo e anche se è in astratto sufficiente un dolo generico, occorre considerare che l'azione del medico era diretta ad effettuare un intervento terapeutico a salvaguardia della salute; la condotta era orientata a beneficio del paziente; quest'ultimo aveva comunque prestato il proprio consenso rispetto all'operazione, e, dunque, non vi è stata azione diretta a coartare il malato;
- i) Questione sulla pena

### **Stesura finale**